

# STATUTO

\*\*\*

*“EGP - Associazione italiana Esercenti Giochi Pubblici”*

\*\*\*

*Art. 1 - Definizione.*

1. L'Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici (di seguito denominato EGP) è un'organizzazione di rappresentanza dei titolari di sale da gioco od esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da gioco e che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, in maniera prevalente o esclusiva tale attività ovvero quelle di esercizio delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo ovvero per la raccolta delle scommesse.

*Art. 2 - Principi.*

1. La EGP è apartitica, non ha fini di lucro e conforma il proprio ordinamento ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione garantisce e promuove la democraticità della propria struttura.

*Art. 3 – Fini.*

1. Lo scopo dell'Associazione è quello di assumere sul piano nazionale e territoriale la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto.
2. In particolare, la EGP si propone di difendere gli interessi economici, professionali e morali - collettivi ed individuali - di tutti gli esercenti in maniera professionale, lecita, esclusiva o prevalente delle attività di gioco pubblico in esercizi specializzati, sale per il gioco del bingo, sale scommesse e sale dedicate al gioco con apparecchi da intrattenimento.
3. La EGP si propone quale obiettivo iniziale e fondativo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi datoriali morali, organizzativi ed economici delle aziende associate, anche mediante la negoziazione e la sottoscrizione di accordi sindacali, nonché la promozione di ogni iniziativa utile allo sviluppo organizzativo, la formazione professionale e la crescita personale del personale e dei collaboratori delle aziende associate.
4. Si propone altresì di assumere a livello nazionale e territoriale la legittima rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei medesimi soggetti presso tutte le istituzioni e presso gli attori sociali di interesse.
5. La EGP si impegna a contrastare ogni forma di illegalità nel settore del gioco promuovendo la tutela della legalità e la cultura dei giochi pubblici che tenga conto della salute pubblica e di opportune misure di informazione sul consumo responsabile e di prevenzione delle dipendenze patologiche.
6. A far data dall'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, le attività, in sede nazionale, per la difesa di particolari interessi degli associati, dovranno essere preventivamente comunicate alla Federazione ove potenzialmente confliggenti con gli interessi di quest'ultima e/o di altri organismi Federali e dovranno essere concordate con la Federazione.

*Art. 4 – Durata e scioglimento.*

1. La EGP ha durata illimitata nel tempo.
2. L'Associazione può essere sciolta solo con delibera adottata dall'Assemblea dei soci con una maggioranza di 3/5 (tre quinti) degli associati.
3. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

*Art. 5 – Sede.*

1. La EGP ha la propria sede in Roma, Via Luigi Settembrini, 28 - 00195 Roma. Dalla data dell'accettazione della domanda di adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi la sede è trasferita presso la Federazione stessa, in Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma, che ne assicura i servizi di segreteria
2. La modifica della sede sociale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

*Art. 6 – Simbolo.*

1. La EGP adotta un proprio simbolo distintivo come risulta dall'allegato "A" al presente Statuto.
2. La modifica del segno distintivo non comporta modifica statutaria.

*Art. 7 - Adesioni.*

1. L'adesione alla EGP è libera e volontaria.
2. L'ammissione degli associati avviene su domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con dichiarazione di accettare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione esistenti al momento della richiesta.
3. Competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena determinazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e l'idoneità generale del richiedente, nonché l'assenza di motivi ostativi.
4. L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti dell'Associazione. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.
5. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
6. Possono iscriversi alla EGP esclusivamente i titolari o gestori di sale o di esercizi autorizzati dediti in maniera esclusiva o prevalente alla raccolta di gioco nell'ambito delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
7. Ai fini della definizione dei soggetti di cui al comma precedente possono essere considerate fonti integrative del presente Statuto gli atti legislativi e regolamentari della Repubblica Italiana in materia di gioco regolamentato (tra gli altri: *Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, TULPS*).
8. I titolari di più sale da gioco o esercizi devono dare comunicazione all'atto dell'adesione per quanti e quali esercizi intendano essere associati.
9. L'associato che intenda recedere deve darne formale comunicazione. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle somme già versate a titolo di adesione.

*Art. 8 – Diritti degli associati.*

1. Gli associati hanno diritto di partecipare nelle forme stabilite dal presente Statuto alla determinazione dell'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione.

2. Gli associati che siano in regola con i pagamenti dei contributi associativi hanno diritto di concorrere alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui fanno parte in ragione di un voto per ciascun Gruppo Aziendale al quale fanno riferimento le sale associate. Ai fini del presente Statuto, per gruppo aziendale (“Gruppo Aziendale”) si intende un gruppo di imprese tra esse collegate o soggette al controllo di un medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o comunque soggette alla sua direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c..
3. A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali e diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

#### *Art. 9 – Doveri degli associati.*

1. Gli associati e coloro che intendano aderire devono accettare i principi e le finalità dell’Associazione, impegnandosi ad osservarne lealmente lo Statuto, nonché a far data dall’adesione a FIPE ad osservare lo Statuto FIPE
2. Tutti gli associati si impegnano a pagare la quota annuale di adesione nei termini e nelle modalità determinate annualmente dal Consiglio direttivo.

#### *Art. 10 - Perdita della qualità di Associato*

1. La perdita della qualità di Associato avviene per i seguenti motivi:
  - a) scioglimento o estinzione giuridica;
  - b) recesso, da inoltrare con lettera raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione;
  - c) decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, nell’ipotesi in cui l’Associato perda, per qualunque motivo, i requisiti per l’ammissione;
  - d) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per:
    - mancato versamento del contributo associativo, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo;
    - grave o reiterata violazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico dell’Associazione o degli eventuali regolamenti dell’Associazione o delle deliberazioni degli organi associativi;
    - assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione;
    - comportamenti lesivi degli interessi morali o materiali o dell’immagine dell’Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita dei requisiti di onorabilità e di affidamento previsti per l’esercizio delle concessioni dei giochi pubblici.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l’Associato perde automaticamente gli eventuali incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali eventualmente ricoperte all’interno dell’Associazione.

La perdita della qualità di Associato non esonera dal rispetto dell’obbligo di versamento dei contributi associativi maturati per il periodo annuale nel quale la perdita si verifica.

Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

L’Associato, inoltre, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti, nonché delle deliberazioni degli organi associativi.

#### *Art. 11 – Organi dell’Associazione.*

1. Tutte le cariche sociali sono elettive.
2. Gli organi necessari dell'EGP sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo; il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e ogni altro organo non previsto al comma precedente è da considerarsi un organo eventuale.
4. A far data dalla adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi:
  - a) la funzione di Segretario generale dell'Associazione è svolta dal Direttore Generale della FIPE o da soggetto da quest'ultimo delegato.
  - b) il Presidente Federale o suo delegato, il Direttore Generale della Federazione o suo delegato possono intervenire a tutte le sedute degli organi collegiali della Associazione, la quale informerà il Presidente Federale ed il Direttore Generale della Federazione delle convocazioni dei suddetti organi collegiali.

*Art. 12 - Assemblea degli associati.*

1. L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Nel caso di più soci riconducibili ad un medesimo Gruppo Aziendale la partecipazione all'Assemblea potrà spettare solo ad uno di essi.
2. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal componente del Consiglio direttivo più anziano, mediante avviso scritto spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata e/o fax, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ovvero fatto pervenire al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Associato.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, le modalità di partecipazione e l'ordine del giorno dei lavori.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto al voto ovvero, successivamente all'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, su richiesta del Presidente di quest'ultima, nel termine da concordarsi con il Presidente dell'Associazione o, in difetto, entro 30 giorni dalla suddetta richiesta, o quando il Consiglio direttivo lo dovesse ritenere necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, l'esclusione dei soci e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Gli associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante un proprio rappresentante munito di apposita delega. Alle Assemblee possono intervenire, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione Italiana Pubblici esercizi o suo delegato, il Direttore Generale della Federazione o suo delegato a far data dall'adesione della Associazione alla Federazione stessa.
7. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di metà dei suoi componenti. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza degli associati aventi diritto al voto ad eccezione dei casi per i quali è prevista, dallo Statuto, una maggioranza diversa.

9. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria. Tuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
10. Alle Assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche eventuali soggetti terzi che siano formalmente invitati dal Presidente.
11. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
  - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

#### *Art. 13 – Compiti dell'Assemblea*

1. L'Assemblea ordinaria deve:
  - a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - b) impostare le iniziative di portata generale e verificare il complesso dell'attività associativa;
  - c) approvare l'eventuale regolamento interno;
  - d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
  - e) eleggere il Consiglio Direttivo;
  - f) eleggere il collegio sindacale o nominare un revisore dei conti;
  - g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
  - h) dalla data dell'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi:
    - i. individuare l'importo delle quote associative in accordo con la Federazione stessa;
    - ii. affiancare l'opera della Federazione segnalando i problemi della categoria tecnicamente sviluppati e collaborare con gli organi direttivi della Federazione, che è competente per la loro gestione, salvo specifica delega;
    - iii. eseguire gli incarichi ricevuti dagli organi direttivi della Federazione nell'interesse della categoria tutelata;
    - iv. esprimere l'indirizzo della categoria sulle singole questioni portate al suo esame;
    - v. decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta di Presidenza;
2. L'Assemblea straordinaria deve:
  - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto associativo con la maggioranza di cui all'art. 20;
  - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
3. Dalla data dell'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi:
  - a) i verbali delle Assemblee e i bilanci della Associazione sono trasmessi al Presidente Federale entro trenta giorni dalla relativa delibera.

*Art. 14 - Presidente dell'Associazione.*

1. Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati, e la firma della medesima.
2. Convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dirige l'attività dell'Associazione e ne coordina gli organi. È direttamente responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Presidente dell'Associazione è membro del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente dell'Associazione resta in carica due anni ed è rieleggibile.
5. Qualora la maggioranza assoluta dell'Assemblea lo deliberi, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'Associazione personalità esterne all'Associazione purché la loro candidatura sia stata presentata da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto degli associati.
6. Il Presidente dell'Associazione può essere sfiduciato solo con il voto dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto dei membri dell'Assemblea.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte da un membro individuato dal Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età presente.
8. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente dell'Associazione le sue funzioni sono assunte da un membro individuato dal Consiglio direttivo che deve provvedere entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
9. A far data dalla adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi il Presidente, o un suo delegato, rappresenterà l'Associazione presso la Federazione e siederà all'interno del Comitato Direttivo FIPE.

*Art. 15 – Consiglio direttivo.*

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea subito dopo l'elezione del Presidente dell'Associazione su proposta di quest'ultimo.
2. Possono essere membri del Consiglio direttivo persone esterne all'Associazione purché nella relazione di nomina presentata dal Presidente dell'Associazione proponente ne siano indicate le motivazioni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata e/o fax, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ovvero fatto pervenire al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri. Dalla data dell'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, il Consiglio direttivo può essere convocato a richiesta motivata del Presidente della Federazione.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto al voto dei suoi membri.
5. Dalla data dell'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi il Presidente Federale o suo delegato ed il Direttore Generale della Federazione o suo delegato possono intervenire a tutte le sedute del Consiglio Direttivo. Dalla stessa data il Direttore Generale della Federazione assume la funzione di Segretario generale dell'Associazione.
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e o video collegati, alle seguenti condizioni:
  - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il verbale è inviato entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione alla Federazione.
9. Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno uno o più Vicepresidenti.
10. Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un Tesoriere. Quest'ultimo può avere, congiuntamente o disgiuntamente dal Presidente, la firma sui conti dell'Associazione. Provvede ai pagamenti, cura l'incasso delle quote associative annuali, rimborsa le spese eventualmente sostenute dai membri del Consiglio direttivo nell'interesse diretto dell'Associazione, previa verifica dei documenti giustificativi, provvede alla formazione del preventivo di spesa annuale e del consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
11. Il Consiglio direttivo resta in carica per 2 (due) anni.
12. I suoi membri possono essere revocati solo con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto dell'Assemblea. La delibera di revoca deve indicare anche il sostituto del consigliere revocato che subentra automaticamente con l'approvazione della delibera.
13. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro del Consiglio direttivo l'Assemblea delibera la sua sostituzione su proposta del Presidente dell'Associazione.
14. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e in particolare ha il compito di:
  - a) emanare norme per l'adesione, i contributi sociali, nonché le modalità di distribuzione e versamento;
  - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) coadiuvare il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle proprie mansioni;
  - d) svolgere i mandati specifici affidati dall'Assemblea;
  - e) promuovere l'organizzazione della categoria;
  - f) dalla data dell'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi:
    - i. affianca l'opera della Federazione segnalando i problemi della categoria tecnicamente sviluppati e collabora con gli organi direttivi della Federazione competenti per la loro gestione, salvo specifica delega;
    - ii. esegue gli incarichi ricevuti dagli organi direttivi della Federazione nell'interesse della categoria tutelata;
    - iii. svolge, a seguito di preventiva delega della Federazione, trattative per la stipula di contratti o accordi collettivi in armonia con le direttive ricevute dalla Federazione.
15. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ulteriori norme relative alle articolazioni strutturali, alla loro organizzazione e funzionamento, alla composizione ed ai compiti degli organi statutari, nonché alle loro modalità di elezione, possono essere previste tramite uno o più Regolamenti o Codici etici emanati dal Consiglio direttivo.
16. Al fine di garantire una compiuta e adeguata rappresentanza della categoria, il Consiglio direttivo può nominare, o affidare l'incarico di rappresentare gli interessi dell'Associazione e degli associati a soggetti che svolgono tale mansione in maniera professionale e continuativa.



*Art. 16 – Patrimonio e contributi sociali.*

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) contributi di privati,
  - c) eredità, donazioni e legati;
  - d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano dovute come retribuzioni per la prestazione di lavoro, ovvero siano intesi come compensi per gli incarichi gestori dell'Associazione.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è, in alcun caso, rivalutabile.
5. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
6. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
7. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

*Art. 17 - Revisori dei Conti.*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Associazione ed è istituito solo nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto necessario dall'Assemblea per esigenze di maggiore trasparenza interna ed esterna.
2. Accompagna con una propria relazione il rendiconto economico-finanziario annuale; controlla l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
3. Qualora sia istituito un Collegio dei Revisori dei Conti, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti dall'Assemblea per un mandato biennale subito dopo l'elezione del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente del Collegio viene eletto fra i membri effettivi nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.

*Art. 18 – Contributi associativi*

1. I contributi associativi, individuati dall'Assemblea ed eventualmente aggiornati dal Consiglio Direttivo sulla base dell'andamento della gestione annuale, sono costituiti da:
  - a) una quota d'adesione "una tantum", da versarsi all'atto dell'adesione;
  - b) una quota annuale, da versarsi secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo.
2. I contributi associativi non potranno essere rivalutabili, trasmissibili o ripetibili.

*Art. 19 – Articolazioni territoriali.*

1. Per ragioni gestionali, attraverso deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo possono essere istituite articolazioni territoriali dell'Associazione.
2. La delibera che prevede l'istituzione delle articolazioni territoriali deve contenere la disciplina organizzativa della struttura istituenda.

*Art. 20 – Modifiche statutarie.*

1. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
2. A far data dall'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, le modifiche statutarie saranno comunicate alla Federazione.

*Art. 21 – Disposizioni finali.*

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, nonché, a far data dall'adesione alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, le norme dello Statuto FIPE in quanto compatibili.

ALLEGATO A.

SIMBOLO



Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici